



HAL
open science

La nozione storica di diritto naturale nel pensiero di Vico tra *De ratione* e *De uno*

Raffaele Ruggiero

► **To cite this version:**

Raffaele Ruggiero. La nozione storica di diritto naturale nel pensiero di Vico tra *De ratione* e *De uno*. Bollettino del Centro Studi Vichiani, 2018. hal-02004999

HAL Id: hal-02004999

<https://amu.hal.science/hal-02004999v1>

Submitted on 3 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La nozione storica di diritto naturale nel pensiero di Vico tra *De ratione* e *De uno*
dans BOLLETTINO DEL CENTRO DI STUDI VICHIANI, vol. 48, 2018, pp. 89-103, ISSN: 0392-7334

Il rapporto fra il pensiero giuridico di Vico e gli approdi del giusnaturalismo europeo nei primi decenni del Settecento risulta, come spesso accade negli scritti del filosofo napoletano, segnato da ambiguità e contraddizione. Arnaldo Momigliano aveva già sottolineato in un importante contributo del 1966 che «This was the great paradox of *Scienza nuova*. Vico found both his masters and his most dangerous opponents among Jews and Protestants (and the masters were not very distinguishable from the opponents)».¹ E non è dunque per caso che alla fine della prima parte (cioè al termine della prima redazione veneziana) della *Vita scritta da sé medesimo*, fornendo le ragioni più profonde per chiarire la genesi della prima *Scienza nuova* (1725), Vico ponesse la propria opera in diretta opposizione alle tesi sul diritto naturale di Grozio, Selden e Pufendorf. Si tratta dell'ultima pagina di un'autobiografia che gli è stata chiesta, tra il 1725 e il 1728, da un cenacolo di filosofi veneziani (Giovan Artico Porcia, Carlo Lodoli, Angelo Calogerà e, il più noto fra loro, Antonio Conti), una pagina che richiede di essere considerata con la più grande attenzione:

Con queste ed altre scoperte minori, fatte in gran numero, egli ragiona del diritto naturale delle genti, dimostrando a quali certi tempi e con quali determinate guise nacquero la prima volta i costumi che forniscono tutta l'iconomia di cotal diritto, che sono le religioni, lingue, dominî, commerci, ordini, imperi, leggi, armi, giudizi, pene, guerre, paci, alleanze, e da tali tempi e guise ne spiega l'eterna proprietà che approvano tale e non altra essere la loro natura o sia guisa e tempo di nascere [...].²

I letterati veneziani chiesero a Vico di redigere la propria autobiografia poco dopo la diffusione della *Scienza nuova* del 1725 e a seguito delle prime eco a quell'edizione. Presentando in estrema sintesi il contenuto dell'opera, Vico indicava di essersi proposto un ragionamento sul «diritto naturale delle genti». Già occorre rilevare che l'espressione 'diritto naturale' viene impiegata da Vico, sulla base di Cicerone (*De officiis* III v 21), come sinonimo di *ius gentium*; inoltre egli attribuisce a tale ambito un valore antropologico di carattere generale, includendovi le religioni, le lingue, i «costumi» tanto giuridici che politici. D'altro canto Vico si vale di un lessico mutuato dalla logica cartesiana (e dai cartesiani napoletani): «Con queste ed altre scoperte [...], egli ragiona», cioè un lessico in diretta contrapposizione col contenuto metafisico della sua opera.

La contraddizione si fa ancor più stridente nel passaggio immediatamente successivo:

Nello che hanno errato di concerto Grozio, Seldeno e Pufendorfio, i quali per difetto di un'arte critica sopra gli autori delle nazioni medesime, credendogli sapienti di sapienza riposta, non videro che a' gentili la provvidenza fu la divina maestra della sapienza volgare, dalla quale tra loro, a capo di secoli uscì la sapienza riposta (*Vita*, p. 59).

Dopo aver dichiarato che il contenuto essenziale della *Scienza nuova* è un ragionamento sul diritto naturale delle genti, e che questo diritto naturale delle genti è, in effetti, l'insieme dei costumi che distinguono l'umanità civilizzata dal mondo della barbarie e della violenza, Vico si impegna in un attacco a fondo contro i padri fondatori del giusnaturalismo moderno. In particolare egli osserva che Grozio, Selden e Pufendorf non hanno dato prova di «un'arte critica»: ancora una volta si tratta di un'espressione ricalcata dal lessico cartesiano, e

¹ A. MOMIGLIANO, *Roman «bestioni» and Roman «eroi» in Vico's Scienza nuova* (1966), in *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1966, I, pp. 153-177, in part. p. 164.

² G. VICO, *Vita scritta da sé medesimo*, in Id., *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori-Meridiani, 1990, I, pp. 58-59.

parimenti essa viene assunta secondo un'accezione del tutto contraria all'uso che si andava imponendo nella cultura europea di primo Settecento. Secondo Vico, infatti, l'arte critica è un sistema di interpretazione storica, una teoria generale della storia necessaria per conseguire una ricostruzione universale dello sviluppo della civiltà umana, un metodo senza il quale Gorzio, Selden e Pufendorf

han confuso il diritto naturale delle nazioni, uscito coi costumi delle medesime, col diritto naturale de' filosofi, che quello hanno inteso per forza de' raziocini, senza distinguervi con un qualche privilegio un popolo eletto da Dio per lo suo vero culto, da tutte le altre nazioni perduto (*ivi*).

La polemica è profonda dal momento che, in virtù della sua distinzione tra «sapienza volgare», «sapienza riposta» e «discoverte» (cioè «ragione tutta spiegata»)³, Vico mette in crisi gli stessi fondamenti del giusnaturalismo moderno laddove sottolinea una netta differenza tra il «diritto naturale delle nazioni» e il «diritto naturale de' filosofi».

Così facendo, d'un canto Vico rinuncia al sostegno offerto dalle tesi di Grozio e Pufendorf, che gli permetterebbero di fondare lo sviluppo storico dei costumi (giuridici) su un'idea di *aequitas naturalis* (un concetto del resto ben noto alla giurisprudenza romana), dall'altro egli si vale del lessico, dei concetti principali e perfino del metodo argomentativo dei teorici del diritto naturale suoi contemporanei. E ancora, benché la nozione di diritto naturale fosse già ben inquadrata nei corsi ufficiali delle facoltà giuridiche europee, soprattutto grazie all'impulso dato da Christian Thomasius all'inizio del Settecento, Vico – che era stato in corrispondenza indiretta con Thomasius, perché il barone Ludwig von Gemmingen aveva inviato nel 1720 al filosofo napoletano alcune osservazioni critiche avanzate da Thomasius intorno alla *Sinopsi del Diritto universale*⁴ – torna piuttosto a una formulazione più moderata delle teorie giusnaturalistiche, analoga a quella prospettata da Pufendorf allorché divenne professore di «diritto naturale e delle genti» a Heidelberg nel 1660.

La pagina autobiografica si conclude con una dichiarazione di fede e di ortodossia religiosa:

Con la qual opera il Vico, con gloria della cattolica religione, produce il vantaggio alla nostra Italia di non invidiare all'Olanda, l'Inghilterra e la Germania protestante i loro tre principi di questa scienza, e che in questa nostra età nel grembo della vera Chiesa si scuoprivano i principî di tutta l'umana e divina erudizione gentilesca (*Vita*, p.60).

Sarebbe tuttavia un errore ritenere che Vico lancia la sua polemica contro i teorici moderni del diritto naturale solo per dichiarare un proprio primato, o piuttosto per sottolineare il primato cattolico rispetto ai filosofi protestanti. Se, in effetti, l'accostamento dei tre autori risponde a esigenze puramente polemiche e di strategia editoriale (in realtà Selden, che era stato tra l'altro anche un avversario di Grozio, sembra in effetti fuori di proposito), il richiamarsi alle teorie giusnaturalistiche (antiche e moderne) e, al contrario, il rifiuto di accettarne l'utilitarismo (in particolare con riferimento alla genesi della vita sociale) poggiano su basi profonde del pensiero di Vico, su fondamenta che risalgono allo sviluppo delle sue dottrine giuridiche e alla trasformazione di quella riflessione giuridica in un completo sistema storiografico. Questa tesi è dimostrata, in primo luogo, dalla scelta apertamente dichiarata di collocare Grozio nel pantheon dei suoi «quattro autori» di riferimento, e di presentare la lettura delle opere di Grozio come una scoperta, una vera e propria avventura intellettuale:

³ Cfr. R. RUGGIERO, *La «volgar tradizione». Prove di critica testuale in Vico*, Lecce, Pensa, 2001, pp. 142-43.

⁴ Cfr. R. RUGGIERO, «*Nova scientia tentatur*». *Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 11-18.

Nell'apprecchiarsi a scrivere questa vita [la biografia del maresciallo imperiale Antonio Carafa], Vico si vide in obbligo di leggere Ugon Grozio, *De iure belli et pacis*. E qui vide il quarto autore da aggiungersi agli tre altri che si aveva proposti (*Vita*, p. 44).

E fu proprio dopo la lettura di Grozio, secondo l'autoanalisi biografica che l'autore ci propone, che Vico

Con questi studi, con queste cognizioni, con questi quattro autori che egli ammirava sopra tutt'altri, con desiderio di piegarli in uso della cattolica religione, finalmente il Vico intese non esservi ancor nel mondo delle lettere un sistema, in cui accordasse la miglior filosofia [...] con una filologia che portasse necessità di scienza [...] (*Vita*, p. 45).

Se lo studio delle teorie giusnaturalistiche fu così rilevante nella vita intellettuale di Vico, se il primo incontro con le opere di Grozio fu un motore della sua riflessione filosofica (e storiografica), allora le ragioni dell'ambivalenza e della sua ambiguità nei confronti di Grozio e Pufendorf, la capacità di mutuare il loro lessico rifiutando però le conseguenze delle loro tesi, debbono essere ricercate nello sviluppo stesso del pensiero giuridico vichiano tra l'orazione inaugurale *De nostri temporis studiorum ratione* (1708-09) e il primo tentativo di offrire un ordine sistematico a quelle posizioni nel *De universi iuris uno principio et fine uno* (1720).

All'inizio del Settecento, la cattedra di retorica dell'Università di Napoli non era tra le 'cattedre primarie', e lo stipendio del professore non era di conseguenza particolarmente elevato (per tutta la sua vita Vico impartì lezioni private ai rampolli della nobiltà napoletana per incrementare i propri guadagni); tuttavia il professore di retorica aveva l'onore di pronunciare regolarmente, il 18 ottobre, l'orazione inaugurale dell'anno accademico alla presenza delle autorità civili e religiose (il viceré e l'arcivescovo). La *Vita scritta da sé medesimo* elenca i titoli e il contenuto delle orazioni inaugurali proposte da Vico a partire dal 1699, ma fu solo dopo il discorso dell'ottobre 1708, dedicato al metodo degli studi antichi e moderni, che l'autore si propose di pubblicare la dissertazione *De nostri temporis studiorum ratione*. Il libro fu stampato nel febbraio 1709 con numerose integrazioni, soprattutto nel capitolo XI *de jurisprudentia*. Fin dall'inizio di tale capitolo, la definizione di «sapienza», identificabile con la giurisprudenza, è presentata, attraverso i versi dell'*Ars poëtica* di Orazio, in modo da salvaguardare il nesso tra l'*ordo naturalis* e l'origine delle istituzioni umane e delle prime forme di civiltà.⁵ E' stato osservato che Vico ripercorre in modo personale la teoria della naturale socievolezza tra gli uomini, cioè l'idea aristotelica secondo cui l'uomo è *per natura* un animale politico. Sebbene Aristotele dia un senso specifico alla nozione di *natura*, Vico sembra a suo modo ancorare nella natura umana la tendenza a vivere in comunità come pure l'impulso alla socializzazione. L'umanità si contraddistingue in ragione dell'uscita dalla *solitudine bestiale* e della costituzione delle prime città.⁶ Ancora una volta Vico, nel riprendere le note tesi aristoteliche, conferisce a quelle posizioni un nuovo valore operativo.

L'evoluzione umana deve seguire le regole fissate dalla natura, il diritto umano può mitigare ma non stravolgere l'ordine naturale: la storia dell'evoluzione giuridica romana prospettata da Vico suggerisce di prendere in considerazione la giurisprudenza come tecnica (un'*ars*) che permetta di conservare l'integrità e la rigidità dell'ordine (secondo il corso immutabile della natura) e ad un tempo di regolare la molteplicità delle vicende e situazioni umane.

⁵ Cfr. G. CARILLO, *Vico: origine e genealogia dell'ordine*, Naples, ESI, 2000, pp. 57-75 e *passim*; e D. LUGLIO, *La science nouvelle ou l'extase de l'ordre. Connaissance, rhétorique et science dans l'œuvre de G.B. Vico*, Paris, PUF, 2003, pp. 116-17: «À partir de la *Science nouvelle*, Vico entend chercher la preuve de cette cohérence dans la représentation même de l'identité entre ordre éternel et ordre civil. Il s'agit, en d'autres termes, de passer [...] à la représentation [...] de l'ordre tout au long de son déploiement dans l'histoire».

⁶ Cfr. P. GIRARD, *Giambattista Vico: rationalité et politique. Une lecture de la Scienza nuova*, Paris, PUPS, 2008, pp. 309-310.

Atque in eo omnis priscae iurisprudentiae laus posita erat, nempe aliquod eiusmodi consilium comminisci, quo et leges integrae essent, et publicae utilitati consuleretur.⁷

Al di sopra di quest'arte permane sempre un diritto naturale, un *ordo rerum* che deve essere riconosciuto e rispettato: dovere del giurista è precisamente salvaguardare tale ordine, pur *publicae utilitati consuleretur*. La *ratio status*, la tecnica che permette di ben governare la città, è l'arte di mantenere la stabilità dell'ordinamento nel rispetto (*rectius*: nel quadro più largo e complesso) di un ordine di rango superiore, l'ordine della vita naturale. Sebbene in modo originale e non sempre rispettoso del sistema giuridico romano (l'*excursus* storico istituzionale di Vico è piuttosto arretrato a paragone delle quasi contemporanee *Origines* di Gravina, apparse tra 1708 e 1712), le osservazioni vichiane hanno il merito di richiamare la nostra attenzione sull'obiettivo politico che andava assumendo il dibattito giurisprudenziale tra XVII e XVIII secolo, e ci offrono il quadro problematico, culturale e filosofico, nel quale tale dibattito trasse origine e si sviluppò.

Al centro dell'attenzione di Vico si pone in effetti una definizione dell'*aequitas*⁸ e il suo necessario adattamento al carattere frammentario dell'ordinamento nella società di antico regime, allorché l'emergere dello stato moderno, produttore di leggi, non ha ancora riempito la lacuna normativa e dato soluzione alla crisi giuridica determinata dal conflitto tra numerose e differenziate fonti di produzione e interpretazione delle norme (tenuto conto altresì che la stessa interpretazione risulta spesso produttrice di nuovo diritto). E' in tale contesto, nella ricerca di un sistema unitario (almeno sul piano ermeneutico), che le moderne teorizzazioni europee sul diritto naturale trovavano posto nella cultura giuridica napoletana. Con particolare riferimento al problema dell'*aequitas*, che Vico considera una forma immanente di diritto naturale che può essere ricostruito attraverso l'attività giurisdizionale, egli scrive che nei tribunali romani potevano essere in discussione ad un tempo la lettera e lo spirito della legge, «quia verba ad ius, voluntas ad aequum spectat» (*De ratione*, p. 166).

Il meccanismo di formazione e progressivo accrescimento del diritto pretorio offre a Vico sia il modello di un diritto fondato sulle forme di tutela giurisdizionale, sia un sistema normativo capace di integrare pienamente la nozione di equità, cioè la nozione di diritto naturale. Funzione del pretore è

ubi leges asperiores cum privatis essent, aequitate lenirent; ubi deessent, per benignitatem supplerent: non tamen ita, ut leges ipsas immutarent, sed sub quadam religionis specie eas, sua virtute sive effectu, per aliquam fictionem [...] frustrarentur. Atque ita praetores et iuris civilis custodes et aequitatis naturalis ministri facti sunt (*De ratione*, p. 170).

E' importante rilevare in questo passaggio il nesso creato da Vico tra la nozione di equità e quella di diritto naturale: l'idea di un'*aequitas naturalis* è a tutti gli effetti un concetto nuovo, sconosciuto al sistema giuridico romano, ma costruito da Vico al fine di impiegarlo nel suo *excursus* di storia giuridica, con lo scopo di prospettare possibili soluzioni ai problemi 'costituzionali' della propria epoca. Il connubio tra equità intesa come forma del diritto naturale e attività giurisdizionale del pretore sarà il fondamento per lo sviluppo di queste dottrine nel *De uno*.

Secondo la ricostruzione di Vico, è a partire da Adriano, con la stabilizzazione dell'editto perpetuo, che la giurisprudenza si trasforma da *scientia iusti* in *ars aequi*. Su questo piano la prosa del filosofo napoletano, sempre difficile e complessa sia in latino che in italiano, nasconde, nelle pieghe retoriche dell'orazione inaugurale, un'analisi critica della crisi delle tecniche giuridiche del suo tempo: laddove egli scrive che dopo l'impero di Adriano «*aequitas*

⁷ G. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, in Id., *Opere*, ed. cit., p. 166.

⁸ Cfr. M. BRETONE, *Aequitas. Prolegomeni per una tipologia*, in «Belfagor», 61, 2006, pp. 338-343.

in omnibus et per omnia in iudiciis regnare» (*De ratione*, p. 172), non si tratta di una constatazione vittoriosa e gioiosa, ma della denuncia di una catastrofe culturale. In effetti il continuo e inarrestabile ricorso al criterio di equità segna la sconfitta e il crollo della tecnica giuridica, e l'attività del pretore «viva iuris civilis vox, omnis privati iuris, uti hodie quivis noster iudex, absolutissimus arbiter» (*ivi*). In conclusione l'attività giurisdizionale si è ridotta a semplici arbitrati (privi della rigida struttura formale imposta dalle procedure di stretto diritto): questi arbitrati sono assai numerosi perché «multi iniusti, pauci homines aequi; hodie omnia sunt arbitria: in quibus tamen aequitatis officium abiit in iuris necessitatem» (*De ratione*, p. 174).

La diagnosi della crisi in atto rivela in pari tempo il nodo in cui è stretta la cultura giuridica europea all'inizio del XVIII secolo: da una parte la soluzione 'francese' della codificazione, una soluzione a lungo preparata dalla cultura illuministica, che avrebbe finito col rimettere l'egemonia della produzione normativa negli apparati dello stato moderno; dall'altra parte la soluzione prospettata da Vico, e più tardi da Savigny, che aspiravano ad una rinascita delle tecniche giuridiche in quanto forme di compensazione giurisprudenziale rispetto al progressivo divergere tra le norme e la realtà della vita quotidiana. Una soluzione, quest'ultima, destinata a restare sconfitta: una soluzione aristocratica, o meglio che prevede l'esistenza di una classe aristocratica di giuristi, ma al tempo stesso una soluzione che guarda all'ordinamento nel suo sviluppo dal basso verso l'alto, in risposta alle necessità della vita collettiva.⁹ All'inizio degli anni venti del Settecento, nel *De uno*, Vico avrebbe chiarito la propria posizione non già nei termini di una vera e propria proposta costituzionale, ma nella forma di una dissertazione argomentata in chiave storica e teorica. Nel capitolo VII del *De ratione* egli aveva anticipato la sua linea teorica additando gli inconvenienti del moderno metodo di studi in riferimento all'educazione e alla vita politica. Il metodo moderno, cioè il metodo razionalista, cartesiano, solo teso verso la verità e orientato a emarginare il ruolo del verisimile, trascura un'appropriata formazione all'attività politica: «amplissima praestantissimaque de republica doctrina nobis deserta ferme et inculta iacet» (*De ratione*, p. 130). Per chiarire la propria posizione Vico si vale dell'esempio del regolo di Lesbo:

non ex ista recta mentis regula, quae rigida est, hominum facta aestimari possunt; se dilla Lesbiorum flexili, quae non ad se corpora dirigit, sed se ad corpora inflectit, spectari debent (*De ratione*, pp. 130-32).

Si tratta di un esempio ripreso dal V libro dell'*Etica Nicomachea* di Aristotele, dove il riferimento era impiegato appunto come definizione dell'equità.

Procedendo dalla trattazione del diritto privato a quella del diritto pubblico, Vico introduce un concetto nuovo: la *giusta ragon di Stato* (in italiano nel testo latino), cioè l'equità civile:

quae [*aequitas civilis*] et ipsa aequitas naturalis, et quidem amplior est, utpote quam non privata utilitas, sed commune bonum suadeat (*De ratione*, p. 188).

Il confronto tra equità naturale ed equità civile permette di sottolineare un ulteriore nesso di estremo interesse e originalità nella ricostruzione vichiana, quello tra l'idea di equità e il richiamo all'ordine naturale. In questo senso, l'equità civile costituisce l'approdo della nuova interpretazione offerta da Vico delle dottrine giusnaturalistiche: «Ad haec statuat ea aequitatis civilis consilia optima esse, quae aequitatem naturalem quoque prae se ferant» (*ivi*), e ad un tempo la soluzione da lui proposta al disordine giuridico del suo tempo: «Quid ius naturale? Utile cuiusque. Quid ius gentium? Utile nationum [...] Qui fontes iuris? Et cur ius

⁹ Cfr. P. PIOVANI, *Ex legislatione philosophia* (1960), in *Studi in onore di Emilio Betti*, Milan, Giuffrè, 1962, I, pp. 389-428.

naturae natum? Ut homo quoque modo vivat» (*De ratione*, p. 190). Al termine del capitolo, Vico presenta le proprie osservazioni sullo sviluppo del sistema giuridico nella chiave di un'analisi *de iurisprudencia in artem redacta* (*De ratione*, p. 194), dove la parola latina *ars* è assunta esattamente nel senso di 'tecnica', e più precisamente la ricerca di una tecnica normativa e politica che possa condurre l'autore alla distinzione tra il diritto naturale delle nazioni e quello dei filosofi, che è appunto la chiave di volta nel *De uno*.

Nel cap. 55 del *De uno*, Vico si proponeva di dimostrare che *verum est omnis iuris naturalis principium*, e nel Digesto egli poteva constatare che «in iure romano *verum* sumitur pro *aequo bono* sive adeo pro *iusto*». Il filosofo approvava tali accezioni sinonimiche dal momento che «*formulam naturae* esse ideam veri, quae nobis dictet ius naturale». ¹⁰ *Formula naturae* era l'espressione di Varrone che Vico trovava nel *Di civitate Dei* di Agostino, e il filosofo napoletano interpretava la locuzione come propensione naturale dell'uomo alla verità. Si trattava di qualcosa solo in apparenza equiparabile al *sensus communis* cartesiano, perché il criterio gnoseologico di Vico trova in effetti un fondamento logico: la *formula veri* è la capacità naturale dell'uomo di ricercare e dunque trovare il 'termine medio', cioè la causa del ragionamento. Questa propensione alla verità (innata nell'essere umano ma che richiede di essere nutrita attraverso lo studio della retorica per svilupparsi adeguatamente) obbliga l'uomo a seguire il diritto naturale (*quae nobis dictet ius naturale*). Il diritto naturale è dunque esso stesso *vero* in sé: a questo punto la lettura delle opere di Grozio, e in particolare lo sviluppo delle teorie contrattualiste sull'origine della vita sociale e delle prime comunità umane, poneva a Vico l'esigenza di giustificare la costituzione delle prime cellule politiche. Il filosofo napoletano rifiutava infatti di accettare che le prime città fossero nate sulla base di un accordo irrelato ai termini della vita naturale e solo al fine di meglio salvaguardare le utilità individuali e collettive, e che dunque, per conseguenza, la nascita del diritto umano si fosse andata articolando come una costruzione artificiale progressivamente separata dal corso naturale delle cose. ¹¹ Vico invece, proponendo un'interpretazione originale (eccessiva) della definizione del diritto naturale data da Ulpiano, identificava il diritto volontario col diritto delle genti e lo includeva nel diritto naturale: «La notion même de *droit naturel*, telle qu'elle apparaît à un certain moment dans la pensée juridique romaine, est un témoignage du réalisme de cette pensée» ¹².

La difficoltà di raccordare il sistema tripartito di Ulpiano con la realtà della vita sociale e politica in Europa tra XVII e XVIII secolo era già stata percepita da Jean Domat nel suo *Traité des lois* (1689, al principio del suo *Les lois civiles dans leur ordre naturel*). Il giurista francese sottolineava appunto che

La justice universelle de toutes les lois consiste dans leur rapport à l'ordre de la société, dont elles sont les règles [...]. C'est ce mélange de toutes ces diverses sortes de lois qui diversifie les manières de les distinguer, et qui fait qu'il est difficile d'accorder le sens qu'on donnait dans le droit romain à ce mot de *droit civil*, avec celui que nous y donnons ; comme il est difficile aussi de concilier les idées que nous avons communément du droit naturel et du droit des gens, avec celles qu'en donnent les distinctions qu'on trouve dans le droit romain. ¹³

D'altro canto il diritto romano manifestava tutto il suo fascino: alle soglie della cultura illuminista esso costituiva un polo d'attrazione e un modello da prendere in considerazione

¹⁰ G. VICO, *Opere giuridiche*, a cura di P. Cristofolini, introduzione di N. Badaloni, Firenze, Sansoni, 1974, p. 70.

¹¹ Cfr. O. REMAUD, *Les archives de l'humanité. Essai sur la philosophie de Vico*, Paris, Seuil, 2004, p. 305: «... l'incapacité, périodiquement relevée par Vico, du jusnaturalisme à se dégager du cadre traditionnel de la réflexion politique qui emboîte la question de la fondation [des premières cités] dans celle de l'institution».

¹² Cfr. A. PONS, *Vie et mort des nations. Lecture de la Science nouvelle de Giambattista Vico*, Paris, Gallimard, 2015, p. 71. Su questo tema si veda la fondamentale ricerca di M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 43-69.

¹³ J. DOMAT, *Traité des lois* (1689), reproduction en fac-simile, Caen, Centre de philosophie politique et juridique, 1989, chap. XI, §§ 20, 43-44.

proprio in ragione della sua struttura monolitica; e al tempo stesso esso doveva essere rigettato per consentire la costruzione di un nuovo ordinamento, di un autonomo edificio normativo: i due percorsi non furono necessariamente in antitesi, ma piuttosto in concorrenza.

La prima conseguenza di una simile operazione consiste nello spostare l'origine delle comunità politiche e della vita giuridicamente regolata dall'*utile* all'*onestà*.

Non igitur utilitas fuit mater iuris et societatis humanae, sive ea sit necessitas, sive metus, sive indigentia [...]; sed occasio fuit, per quam homines, natura sociales et originis vitio divisi, infirmi et indigi ad colendam societatem sive adeo ad celebrandam suam socialem naturam raperentur (*De uno* 46, 1).

Altresì la vera causa della vita sociale e del diritto è il permanere nell'uomo, sebbene corrotto, di un'*aliqua honestatis pars* che induceva i primi esseri umani a ricondursi *ad colendam societatem* (*De uno*, 46, 2). Al termine di questo percorso Vico propone una prima definizione del diritto naturale: «Aequum cognoscitur, bonum eligitur: igitur ius naturale est ex electione boni quod aequale cognoveris» (*De uno*, 47).

Si trattava di temi e discussioni all'ordine del giorno nella cultura napoletana a cavallo tra Sei e Settecento: Gregorio Caloprese, il cartesiano più anziano e autorevole durante gli anni della giovinezza di Vico, in quattro orazioni inaugurali all'Accademia di Medinaceli, aveva discusso l'«origine degli imperi», affrontando la questione della naturale politicità e socialità dell'uomo e rilevando che la propensione ad amarsi reciprocamente si rendeva manifesta nell'ordine stesso della natura, laddove ciascun soggetto si mostra incline a tutto ciò che giova alla salvaguardia del suo bene e del suo spazio vitale.¹⁴ Caloprese poneva questa tesi in correlazione con la capacità umana della parola: Vico per parte sua non rifiutava di riconoscere che l'utile era stato il primo motore (l'*occasio*) del vivere in comune, ma rivendicava all'umanità una sorta di politicità ontologica. Negli anni sessanta del Settecento, l'abate Antonio Genovesi avrebbe ripercorso queste ricostruzioni vichiane in chiave metafisica, osservando che la teoria di Vico sull'origine delle prime comunità (*ingeniorum dogma Vici nostri*) costituiva una posizione intermedia tra la tesi naturalista di Hornius (*societas opus naturae*), una tesi per altro ben nota a Vico stesso, e la posizione utilitarista, assunta nella versione moderata di Pufendorf, che guarda alla comunità come prodotto artificiale designato a soddisfare le necessità individuali.¹⁵

Il tema dell'origine delle prime comunità umane è strettamente legato allo sviluppo di una completa teoria del diritto naturale, una teoria capace di fornire le basi necessarie all'interpretazione del diritto vigente e di giustificarne il carattere vincolante. Mentre componeva il *De uno*, nel 1720, Vico conosceva assai bene le polemiche in atto, anche all'interno del fronte più avanzato del giusnaturalismo europeo. Si trattava esattamente di trovare un fondamento dell'obbligazione secondo il diritto naturale, un tema già sollevato da Leibniz al fine di sottolineare il carattere intrinsecamente normativo della natura umana. Quando Jean Barbeyrac tradusse in francese il *De officio* di Pufendorf, col titolo *Les devoirs de l'homme*, egli aggiunse, a partire dalla quarta edizione (1718), un'appendice al secondo volume: *Jugement d'un anonyme sur l'original de cet abrégé*. In una nota a piè di pagina lo stesso Barbeyrac rivela che l'«anonimo» è Leibniz, il quale contestava a Pufendorf la distinzione tra giurisprudenza naturale e teologia naturale. Negli interstizi di questa polemica europea Vico trovò modo di elaborare una propria teoria originale sul rapporto fra diritto naturale e origine delle prime comunità umane: il filosofo napoletano propose una distinzione tra *ius naturale prius* e *posterius*, e soprattutto egli elaborò la sua dissertazione giuridica

¹⁴ *Lezioni dell'Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (Napoli 1698-1701)*, a cura di Michele Rak et alii, Napoli, Istituto italiano studi filosofici, 2000-2002, vol. I, c. 19.

¹⁵ Cfr. E. Pii, *Antonio Genovesi dalla politica economica alla politica civile*, Firenze, Olschki, 1984, pp. 243-45.

valendosi di un ricco immaginario letterario (e mitologico) atto a conferire efficacia e colore alla propria tesi.

La soluzione proposta da Vico mostra come la distinzione tra *ius naturale prius* e *posterius*, sebbene rifiutata da Grozio, sia necessaria per una corretta interpretazione dello sviluppo del sistema giuridico. Nel cap. 77 del *De uno* l'autore scrive:

Itaque ius naturale prius, sive prima naturae, est omnis iuris voluntarii materies [...], ita ius naturale posterius, seu naturae consequentia, sunt omnis iuris voluntarii forma, quae si prorsus absit, iura voluntaria nulla sunt.

Vico introduce una distinzione aristotelica tra *materia* e *forma* nel discorso giuridico e, grazie a tale distinzione, egli recupera la nozione nascosta di volontarismo: il diritto naturale risulta, in conseguenza, un diritto volontario; o piuttosto il diritto volontario (cioè gli atti riconosciuti dall'ordinamento) sono il contenuto concreto e vivente del diritto naturale. Così facendo il filosofo napoletano determina una diretta corrispondenza tra i principi astratti del diritto naturale e la legittimità (il carattere riconoscibile e positivo) dell'ordinamento. Secondo la teoria di Vico il *ius naturale posterius*, la *forma* del diritto, la sua positività, conferisce un carattere eterno e immutabile al *ius naturale prius*, dal momento che solo la rigidità del sistema normativo permette di riconoscere la conformità degli atti.

A questo punto della trattazione Vico riconsidera la distinzione tra *mens legis* e *ratio legis*: analogamente alla distinzione proposta dodici anni prima, nel *De ratione*, tra lo spirito e la lettera della legge, qui Vico propone una nozione volontarista secondo la quale lo spirito della legge (*mens legis*) riguarda l'utile ed è identificabile con l'intento del legislatore (dunque del principe); la *ratio legis* è invece la causa intima e profonda della legge, la sua conformità al reale, la sua capacità di porsi in rapporto con la concretezza del vivere quotidiano, ed essa concerne dunque l'onestà ed è pertanto eterna (*De uno*, cap. 81). La conseguenza di questo passaggio è un principio ermeneutico: «omnis ex aequo bono interpretatio iuris conditi, ad ius quod interpretatur, ita se habet, ut ius naturale posterius ad prius» (*De uno*, cap. 85), dove la nozione di equità recupera la propria funzione sistematica in quanto elemento di richiamo all'universalità del diritto.

L'originalità e la forza dell'argomentazione proposta da Vico si manifestano da un punto di vista epistemologico: il filosofo napoletano considera in effetti il dualismo tra la costruzione di un sistema (normativo) e la molteplicità delle esperienze umane sotto il profilo del problema della conoscenza e dell'interpretazione. Laddove il problema risiede nel conoscere le differenti norme e nell'interpretarle in modo unitario al fine di applicarle, egli risponde ai bisogni della società moderna e in rapida evoluzione non attraverso una forma di riduzionismo, ma cercando uno schema (un *ordo*) nel reticolo dei saperi. Il frequente richiamo di Vico al sistema giuridico romano e la sua nuova interpretazione della nozione di diritto naturale – un'interpretazione da un canto coerente e dall'altro contraddittoria rispetto agli stessi testi della giurisprudenza romana – rispondono, come si è visto, all'esigenza di trovare una soluzione pratica al disordine giuridico del suo tempo. L'esperienza del passato doveva divenire la bussola necessaria a orientare il cambiamento e l'innovazione, la terapia per riassorbire nell'alveo dell'ordinamento il *ius controversum* (o gli *hard cases* per usare il celebre titolo di Ronald Dworkin). «Ha più facce la verità – scriveva Mario Bretone, avviando una recente memoria lincea – Si potrà fondarla su una logica rigorosa o probabilistica, o su ragioni autoritative, o scorerla appunto nell'*aequum et bonum*: quando l'*aequitas* rivela la sua natura profonda, e si dirige all'*utilitas communis*».¹⁶

Proprio sul tema del diritto naturale e della 'naturalità' dei primi consorzi umani, diviene evidente la differenza più profonda tra i trattati giuridici latini degli anni venti e le due

¹⁶ Cfr. M. BRETONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, memorie dell'Accademia dei Lincei, s. IX, vol. XXIII, fasc. 3, Roma, Bardi, 2008, pp. 759-60.

edizioni definitive della *Scienza nuova* (1730 e 1744). Il sintagma *status ex legis sive naturae*, presente nel *De uno* in modo piuttosto ambiguo, scompare dal vocabolario della *Scienza nuova*: altresì il filosofo chiarirà che nell'espressione *status naturae*, la parola *natura* va intesa come *storia*. Conseguentemente il carattere naturale delle prime forme di vita collettiva risiede in effetti nella storicità dell'agire umano, e per questo l'attenzione di Vico sarà rivolta alle città antiche, fino a *rovesciarsi nella feccia di Romolo*, perché le considerazioni epistemologiche vichiane sono strettamente legate a obiettivi socio-politici.¹⁷ All'inizio della *Scienza nuova*, emergendo dalla «densa notte di tenebre ond'è coverta la prima da noi lontanissima antichità», Vico potrà affermare che «questo mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini, onde se ne possono, perché se ne debbono, ritrovare i principî dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana».¹⁸ La ricerca di questi principî della storia universale ed eterna ha dato alla ragione una collocazione e un valore nuovi nel pensiero di Vico; questa ricerca ha costruito la base dell'idealismo europeo.

Raffaele Ruggiero
Aix-Marseille Université
Centre Aixois d'Études Romanes (CAER)
Aix-en-Provence

¹⁷ P. GIRARD, *Giambattista Vico: rationalité et politique*, cit., p. 66.

¹⁸ G. VICO, *Scienza nuova* (1744), in Id., *Opere*, ed. cit., pp. 541-542 (= § 331).